Ricorso proposto l'8 agosto 2022 — Kaufdas.online/EUIPO — Kaufland (KAUFDAS ONLINE)

(Causa T-488/22)

(2022/C 359/117)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kaufdas.online sp. z o.o. (Gubin, Polonia) (rappresentante: P. Kurcman, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG (Neckarsulm, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo «KAUFDAS ONLINE» — Domanda di registrazione n. 18 113 140

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 maggio 2022 nel procedimento R 1972/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- annullare la decisione della divisione di opposizione del 28 settembre 2021 nel procedimento di opposizione
 n. B 3 106 146 per tutti i prodotti e i servizi per i quali l'opposizione è stata accolta;
- rinviare la causa all'EUIPO affinché quest'ultimo modifichi la decisione nel merito e registri il marchio dell'Unione europea n. 18 113 140 per tutti i prodotti e i servizi interessati, fatti salvi quelli non contestati;
- condannare l'EUIPO alle spese del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione, alla commissione di ricorso e al Tribunale.

Motivo invocato

 Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto l'8 agosto 2022 — Cathay Pacific Airways / Commissione (Causa T-489/22)

(2022/C 359/118)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cathay Pacific Airways Ltd (Hong-Kong, Cina) (rappresentanti: M. Rees e E. Estellon, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in forza degli articoli 268 e 340 TFUE, ordinare all'Unione europea (rappresentata dalla Commissione europea) di pagare:
 - un risarcimento finanziario corrispondente agli interessi di mora sulla somma di EUR 10 080 000 al tasso di interesse della BCE per le sue operazioni di rifinanziamento al 1º marzo 2017 (ossia 0,0 punti percentuali), maggiorato di 3,5 punti percentuali annui, per il periodo compreso tra il 21 giugno 2017 e il 14 luglio 2022, che dà luogo a un importo di EUR 1 758 488,24 o, in mancanza, al tasso di interesse che il Tribunale ritenga appropriato; e
 - gli interessi composti sull'importo degli interessi di mora di cui al trattino precedente per il periodo compreso tra il 15 luglio 2022 (o, in mancanza, dalla data che il Tribunale riterrà appropriata) e la data del pagamento effettivo da parte della Commissione europea dell'importo richiesto al trattino precedente, al tasso di interesse della BCE per le sue operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali annui o, in mancanza, al tasso di interesse che il Tribunale ritenga appropriato;
- inoltre o in subordine, in forza dell'articolo 263 TFUE, annullare la decisione Ares(2022)5454770 della Commissione, del 29 luglio 2022, e condannare la Commissione al pagamento degli importi di cui al precedente trattino;
- condannare la Commissione europea alla totalità delle spese della ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE da parte della decisione impugnata.
- 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della decisione impugnata, del regolamento delegato n. 1268/2012 della Commissione (¹) interpretato conformemente all'articolo 266 TFUE.
- 3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata poiché non sufficientemente motivata.
- (¹) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU 2012, L 362, pag. 1).

Ordinanza del Tribunale del 22 luglio 2022 — CiviBank / BCE

(Causa T-220/22) (1)

(2022/C 359/119)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 237 del 20.6.2022.

Ordinanza del Tribunale del 20 luglio 2022 — PQ / SEAE

(Causa T-358/22) (1)

(2022/C 359/120)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 294 dell'1.8.2022.